

N. 205-2/2024 Proc. Unitario

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Seconda Civile

Il Giudice designato, Dott.ssa Elisa Tosi, nel procedimento unitario n. 205/2024 promosso nei confronti di *

premessi che:

- in data 13.12.2024 la debitrice ha depositato un ricorso ai sensi degli artt. 40 e 44 CCII chiedendo: i) in via principale, la concessione di un termine di sessanta giorni, decorrenti dall'acquisizione della relazione finale dell'esperto prevista dall'art. 17 comma VIII CCII, entro il quale depositare una proposta di concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII, con il piano e la documentazione di cui all'art. 39 CCII; ii) in subordine, la concessione di un termine di sessanta giorni per il deposito di una proposta di concordato preventivo o della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'art. 64-bis CCII;

- con il medesimo atto, la debitrice ha fatto istanza di applicazione di misure protettive tipiche ai sensi dell'art. 54 comma II, primo e secondo periodo, CCI nonché di misure qualificate come atipiche e di misure cautelari, chiedendo in particolare:

- la conferma, per la durata di quattro mesi, a) del divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari già pendenti e iniziate sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti, anche di proprietà dei terzi, con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, b) della sospensione di prescrizioni e decadenze, c) dell'impossibilità di pronunciare sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, • che sia disposto il divieto per i creditori, nei cui confronti operano le misure protettive, di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore;

- la concessione di misure aventi natura cautelare finalizzate a: a) liberare dal vincolo di eventuali pignoramenti presso terzi le somme accreditate sui conti correnti, consentendone l'utilizzo per l'operatività aziendale; b) inibire agli Istituti di credito con i quali intrattiene rapporti bancari regolati in conto corrente (* , * Banco Bpm), di compensare i crediti da costoro vantati nei confronti della società con le somme accreditate in conto corrente;

- con decreto del 23.12.2024 il Tribunale ha rigettato la domanda di * di concessione di un termine entro il quale depositare una proposta di concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII e, nel contempo, ha assegnato termine di trenta giorni ai sensi dell'art.

44 comma I CCII, nominando quale Commissario Giudiziale il Dott. Persona_1 - che la domanda di concessione di misure protettive risulta iscritta al competente Registro delle Imprese in data 18.12.2024;

- che, ai sensi dell'art. 55 comma II e III CCII, è stata fissata udienza per instaurare il contraddittorio con i soggetti nei confronti dei quali sono state domandate misure cautelari nonché per assumere sommarie informazioni circa il percorso (di risanamento o liquidatorio) intrapreso dalla società debitrice, l'esistenza di concrete trattative finalizzate alla individuazione dello strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza ed alla elaborazione del relativo piano di ristrutturazione;

- che all'udienza del 15.1.2025 sono comparsi la società debitrice, il Commissario giudiziale nominato ed il creditore * (già istante per l'apertura della liquidazione giudiziale);

osservato che:

- la funzione delle misure protettive e cautelari, evincibile dagli artt. 2 lett. p) e q), 54 comma I, 55 comma IV e V CCII nonché dall'art. 6 par. 1 e del considerando n. 32 della Direttiva 2019/1023 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 è quella di favorire il buon esito delle negoziazioni finalizzate alla individuazione dello strumento di regolazione

della crisi o dell'insolvenza ed alla elaborazione del relativo piano di ristrutturazione nonché di assicurare (in via provvisoria) gli effetti dello strumento prescelto;

- pertanto, sia ai fini della iniziale conferma delle misure protettive tipiche ex art. 55 comma III CCII sia ai fini della concessione di misure atipiche e cautelari, il Tribunale deve positivamente accertare la strumentalità tra le misure richieste dal debitore e le trattative con le parti interessate dal piano di ristrutturazione e, per l'effetto, anche rispetto alla soluzione della crisi dell'impresa prescelta (Trib. Busto Arsizio, 17.3.2023; in tal senso anche Trib. Arezzo, 9.12.2024, ha evidenziato "il tratto che accomuna le misure, vale a dire la finalità alla quale esse sono orientate, che è quella di preservare il buon esito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza", ribadendo come "in entrambi i casi il giudicante debba accertare la strumentalità degli effetti richiesti dal ricorrente rispetto alla soluzione della crisi dell'impresa, nel senso che in nessun caso il debitore può aspirare a ottenere con dette misure risultati che esulano dagli obiettivi concreti o anche solo dalle finalità teoricamente ipotizzabili degli strumenti di composizione della crisi d'impresa");

- nel caso di specie, nel ricorso del 13.12.2024 la debitrice ha prospettato la regolazione della crisi attraverso un concordato semplificato liquidatorio (reputato inammissibile) e, in subordine, tramite un qualsiasi altro strumento di regolazione della crisi, senza fornire alcuna più precisa delucidazione circa il percorso intrapreso e l'esistenza di concrete trattative finalizzate alla individuazione dello strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza ed alla elaborazione del relativo piano di ristrutturazione (trattative rispetto alle quali la sospensione generalizzata delle azioni esecutive individuali e delle azioni cautelari dovrebbe essere strumentale, come sopra esposto);

- in particolare, nulla è stato dedotto circa l'eventuale mutamento delle circostanze poste alla base della valutazione di irreversibilità dell'insolvenza (e quindi dell'assenza di concrete prospettive di risanamento) che hanno determinato la mancata conferma delle misure protettive e cautelari ex artt. 18 e 19 CCII nell'ambito della composizione negoziata della crisi precedentemente avviata (cfr. ordinanze del 30.9.2024 e del 22.11.2024);

- l'insussistenza di concrete trattative e di una strategia attraverso la quale giungere alla ristrutturazione dei debiti è stata confermata in occasione dell'udienza del 15.1.2025, nel corso della quale la società debitrice ha riferito che, a seguito del rigetto della domanda di concordato semplificato, l'investitore con cui erano state avviate trattative per la cessione del compendio aziendale non ha dato ulteriore corso alle negoziazioni e che, allo stato, non vi sono ulteriori effettivi interessamenti sulla base dei quali elaborare un progetto di risanamento;

- peraltro, nonostante la imminente scadenza del termine concesso ex art. 44 comma I CCII, la società non ha ancora provveduto alla nomina di un attestatore, circostanza che conferma 3 come non vi siano trattative o strumenti in corso di elaborazione da proteggere e preservare tramite le misure richieste;

- le domande proposte dalla debitrice non possono pertanto trovare accoglimento;

- per quanto concerne l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale reiterata dal creditore * la stessa sarà esaminata nel rispetto del principio di trattazione prioritaria di cui all'art. 7 comma II CCII alla scadenza del termine assegnato alla debitrice ex art. 44 comma I CCII;

letto l'art. 55 comma II e III CCII

REVOCA

l'efficacia delle misure protettive richieste dal debitore ex art. 54 comma II CCII con domanda iscritta nel registro delle imprese in data 18.12.2024;

RIGETTA

le restanti domande.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite,
al Commissario giudiziale e al Registro delle Imprese per la sua iscrizione.

Busto Arsizio, 16.1.2025

Il Giudice Dott.ssa Elisa Tosi

Depositato in cancelleria il 16.1.2025